

2060930360	394542930458628602	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	5.988	31.745,77	-	31.745,77
2060930370	82124293045582301	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SACILE	19.931	105.665,47	-	105.665,47
2060930380	626142930480164301	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	4.638	24.588,65	5.883,01	30.471,66
2060930390	974942930457040201	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	1.444	7.655,46	910,49	8.565,95
2060930400	267142930480320402	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN QUIRINO	4.285	22.717,20	-	22.717,20
2060930410	281142930529025802	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	15.123	80.175,55	-	80.175,55
2060930420	769142930524552902	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SEQUALS	2.218	11.758,87	794,97	12.553,83
2060930430	784942930529549701	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SESTO AL REGHENA	6.403	33.945,91	506,75	34.452,66
2060930440	666442930480433801	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SPILIMBERGO	12.121	64.260,26	-	64.260,26
2060930450	241242930534408101	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	290	1.537,45	-	1.537,45
2060930460	534142930464536002	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	361	1.913,86	-	1.913,86
2060930470	372242930525378602	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	TRAVESIO	1.775	9.410,28	1.640,86	11.051,14
2060930471	835542930480626901	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VAJONT	1.676	8.885,42	2.932,33	11.817,75
2060930476	878642930473469202	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VALVASONE ARZENE	3.929	20.829,85	986,78	21.816,63
2060930490	296242930455377601	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VITO D'ASIO	721	3.822,43	394,95	4.217,37
2060930500	997042930535548801	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VIVARO	1.324	7.019,27	1.427,07	8.446,34
2060930510	957142930548126201	NORD-RSS	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ZOPPOLA	8.517	45.153,42	3.123,17	48.276,59
Totale FRIULI VENEZIA GIULIA						1.215.220	6.438.238,12	165.886,60	6.604.124,73
Totale Regioni a Statuto speciale NORD						2.413.162	12.784.681,64	269.479,23	13.054.160,86

20A01942

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Fondo sanitario nazionale 2019 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 85/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1 demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito, Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria — comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari — prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;


Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto il quale prevede, al comma 1, che ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale siano quantificate, a decorrere dall'anno 2010, in 167.800.000 euro, nonché, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni;

Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quali prevedono che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma 513 riduce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al citato art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario



nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n. 244 del 2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Vista la propria delibera n. 82, adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, che, al punto 1, lettera b) 5, ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 12726 del 5 dicembre 2019, concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2019;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 28 novembre 2019 (Rep. atti n. 123/CU);

Considerato che la citata proposta del Ministro della salute, analogamente al precedente riparto 2018, tiene conto, secondo quanto previsto al citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, delle modifiche ai criteri di riparto condivise in data 13 settembre 2017 nell'ambito del richiamato Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, modifiche in base alle quali il riparto non comprende più le quote destinate ai centri clinici, nonché quelle relative agli ospedali psichiatrici che risultano chiusi ai sensi del richiamato decreto-legge n. 52 del 2014;

Considerato che la somma di 165.424.023 euro viene ripartita seguendo gli stessi criteri già adottati per il precedente riparto relativo all'anno 2018, ovvero:

a) per il 65 per cento sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2018. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari a 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito: un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private. Non sono considerati i minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica;

b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati nell'anno 2018. La distribuzione dei pesi nei confronti dei minori viene operata come nel punto precedente. I minori non vengono conteggiati se in carico agli Uffici di servizio sociale, per gli stessi motivi sopra esposti;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che per la Regione Sardegna e per la Regione Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che anche per la Regione Siciliana le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che alla Regione Friuli-Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede con risorse proprie, così come stabilito dal già citato art. 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013;

Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;


Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019);

Vista la nota prot. DIPE n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023 — destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con la delibera di questo Comitato, n. 82, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, adottata in data odierna — è ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, è assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Regione Sardegna, alla Regione Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, l'importo di euro 163.965.324, ripartito tra le medesime regioni secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.



3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad euro 1.458.699, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2010, richiamati in premessa.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 256

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE
DESTINATE ALLA SANITÀ PENITENZIARIA

(Art. 2, comma 283, legge n. 244/2007)

importi in unità di euro

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	Riparto	Quote non assegnate (*)	Totale assegnato
	a	b	c=a-b
Abruzzo	4.690.237		4.690.237
Basilicata	1.455.617		1.455.617
Calabria	7.209.260		7.209.260
Campania	20.615.845		20.615.845
Emilia-Romagna	10.091.470		10.091.470
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—
Lazio	19.203.402		19.203.402
Liguria	4.598.118		4.598.118
Lombardia	24.791.388		24.791.388
Marche	2.682.048		2.682.048
Molise	925.108		925.108
Piemonte	13.129.796		13.129.796
Puglia	11.708.282		11.708.282
Sardegna	5.073.357		5.073.357
Sicilia	17.463.676		17.463.676
Toscana	9.629.486		9.629.486
Provincia autonoma Trento (*)	1.458.699	1.458.699	
Provincia autonoma Bolzano (*)			
Umbria	3.167.636		3.167.636
Valle d'Aosta	483.901		483.901
Veneto	7.046.697		7.046.697
TOTALI	165.424.023	1.458.699	163.965.324

(*) La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano per complessivi euro 1.458.699 è indisponibile, così come stabilito dalla normativa vigente indicata in delibera.

20A01834

